



La circolare INPS n. 1/2009, tra l'altro, tratta anche della cumulabilità tra reddito da pensione INPS e reddito professionale. Vi si afferma anche che *"la nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:... ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale"*

**dalla circolare INPS n. 1/2009.**

**. Leggi di seguito uno stralcio**

per un commento scrivimi all'indirizzo [perelli.maurizio@libero.it](mailto:perelli.maurizio@libero.it) e per le news precedenti clicca su "Notizie" nella colonna di sinistra

Stralcio dalla circolare INPS n. 1 del 2009:

11. Applicazione delle disposizioni relative all'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro.

Con la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 è stata illustrata la nuova disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima introdotta dall'articolo 19 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - S.O n. 196 .

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa.

La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:

- ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
- agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Dal 1° gennaio 2009, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Contestualmente, la citata disposizione abroga anche il comma 21 dell'art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive.

In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il

sistema retributivo e misto.

In attesa dei chiarimenti da parte dei ministeri vigilanti, sono state per il momento escluse dall'applicazione della nuova disciplina le pensioni di vecchiaia contributiva di cui alla legge 335/1995.